



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell'articolo 9
del CSDR



Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell'articolo 9 del CSDR

I. Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 11 del CSDR¹ e agli internalizzatori di regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del CSDR.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione alla segnalazione di regolamenti internalizzati e allo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti in merito al regolamento internalizzato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del CSDR.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 30/04/2019.

II. Definizioni

4. I termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno lo stesso significato che assumono nel CSDR e nel regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione².

III. Obiettivo

5. L'obiettivo dei presenti orientamenti è assicurare un'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 9 del CSDR nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione³, compreso lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti in materia di regolamento internalizzato.

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 1-72).

² Regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pagg. 116-144).

IV. Obblighi di conformità e di comunicazione

4.1. Status degli orientamenti

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA⁴. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
7. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero garantire tramite la loro vigilanza che i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

4.2 Obblighi di comunicazione

8. Le autorità competenti alle quali sono indirizzati i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE. In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche. Una volta completato, il modulo di notifica deve essere inviato all'ESMA utilizzando il seguente indirizzo email: csdr.data@esma.europa.eu.
9. Gli internalizzatori di regolamento non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

V. Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati

5.1 Ambito dei dati che devono essere segnalati dagli internalizzatori di regolamento

10. Affinché un'istruzione di regolamento rientri nell'ambito della segnalazione di regolamento internalizzato dovrebbero essere presenti tutte le seguenti caratteristiche:
- a) un internalizzatore di regolamento riceve da un cliente un'istruzione di regolamento riguardante il regolamento di un'operazione su titoli e l'istruzione di regolamento non viene integralmente inoltrata ad un'altra entità lungo la catena di detenzione;
 - b) tale istruzione di regolamento ha o dovrebbe avere come esito un trasferimento di titoli da un conto titoli a un altro nei libri contabili dell'internalizzatore di regolamento, senza alcun movimento parallelo esterno dei titoli lungo la catena di detenzione.
11. I seguenti tipi di transazioni e operazioni dovrebbero essere considerati rientranti nell'ambito della segnalazione di regolamento internalizzato:
- a) acquisto o vendita di titoli (fra cui gli acquisti o le vendite di titoli sul mercato primario);
 - b) operazioni di gestione delle garanzie (fra cui operazioni di gestione delle garanzie triparty o operazioni di auto-collateralizzazione);
 - c) concessione e assunzione di titoli in prestito;
 - d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - e) trasferimenti di titoli tra conti di diversi fondi di investimento (i fondi con o senza personalità giuridica dovrebbero essere trattati come clienti);
 - f) esecuzione di ordini di trasferimento da parte di un internalizzatore di regolamento per conto proprio, nella misura in cui derivano da operazioni su titoli con i clienti dell'internalizzatore di regolamento;
 - g) trasferimento di titoli tra due conti titoli dello stesso cliente;
 - h) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE⁵ (FCD);

⁵ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pagg. 43-50).

- i) i contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della FCD, in caso di trasferimento di titoli tra conti;
 - j) operazioni societarie sui flussi rappresentate da trasformazioni.
12. I seguenti tipi di transazioni e operazioni dovrebbero essere considerati fuori dall'ambito della segnalazione di regolamento internalizzato:
- a) operazioni societarie sui saldi, quali le distribuzioni di contanti (ad es. dividendi in contanti, pagamento di interessi), distribuzioni di titoli (ad es. dividendi in azioni; distribuzione di azioni gratuite), riorganizzazioni (ad es. conversione, frazionamento azionario, riscatto, offerta pubblica di acquisto);
 - b) operazioni societarie sui flussi rappresentate da crediti di mercato (*market claims*);
 - c) operazioni sul mercato primario, intese come il processo di creazione iniziale di titoli;
 - d) creazione e riscatto di quote di fondi;
 - e) pagamenti in contanti puri, non relativi a operazioni su titoli;
 - f) operazioni eseguite su una sede di negoziazione e trasferite dalla sede di negoziazione a una CCP (controparte centrale) per compensazione o a un CSD (depositario centrale di titoli) per il regolamento.
13. Un internalizzatore di regolamento dovrebbe segnalare tutte le istruzioni di regolamento che soddisfano le condizioni specificate nei presenti orientamenti, indipendentemente da qualsiasi compensazione eseguita da tale internalizzatore di regolamento. La compensazione effettuata dalle CCP non dovrebbe rientrare nell'ambito della segnalazione di regolamento internalizzato.
- Si prega di consultare gli esempi in allegato.
14. I seguenti tipi di strumenti finanziari dovrebbero essere considerati rientranti nell'ambito della segnalazione di regolamento internalizzato:
- a) strumenti finanziari inizialmente registrati o gestiti a livello centrale nei CSD autorizzati nell'UE, ossia strumenti finanziari in relazione ai quali un CSD dell'UE agisce in qualità di CSD emittente (*issuer CSD*);
 - b) strumenti finanziari registrati in un CSD dell'UE che agisce in qualità di CSD investitore (*investor CSD*) per i rispettivi strumenti finanziari, anche se possono essere inizialmente registrati o gestiti centralmente al di fuori dei CSD autorizzati nell'UE.
15. La categoria «altri strumenti finanziari» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ix), del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione dovrebbe coprire tutti

gli strumenti finanziari che non sarebbero classificabili in nessuno dei tipi esplicitamente menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento e che soddisfano le condizioni specificate nei presenti orientamenti.

5.2 Entità responsabili della segnalazione alle autorità competenti

16. Il regolamento internalizzato può avvenire a diversi livelli di una catena di detenzione di titoli (depositari globali, subdepositari, ecc.) e dovrebbe essere segnalato al livello in cui si svolge. Ogni internalizzatore di regolamento dovrebbe essere responsabile della segnalazione del regolamento che è stato internalizzato solo nei suoi libri contabili.
17. Un internalizzatore di regolamento dovrebbe inviare le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del CSDR, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, nelle segnalazioni seguenti:
 - a) una segnalazione per la sua attività nello Stato membro in cui è stabilito (compresa l'attività delle sue succursali in tale Stato membro);
 - b) segnalazioni separate per l'attività delle sue succursali per Stato membro;
 - c) una segnalazione per l'attività delle sue succursali nei paesi terzi.

Di seguito è riportato un esempio.

Un internalizzatore di regolamento stabilito nello Stato membro A, che ha due succursali nello Stato membro A, una succursale nello Stato membro B, due succursali nello Stato membro C, una succursale nel paese terzo D e due succursali nel paese terzo E, dovrebbe inviare quattro segnalazioni all'autorità competente dello Stato membro A, come segue:

- a) una segnalazione riguardante la sua attività nello Stato membro A, compresa l'attività delle sue succursali in quello Stato membro (specificando il codice del paese dello Stato membro A);
- b) una segnalazione relativa all'attività della propria succursale nello Stato membro B (specificando il codice paese della succursale dello Stato membro B, oltre al codice paese dell'internalizzatore di regolamento dello Stato membro A);
- c) una segnalazione sull'attività delle sue due succursali nello Stato membro C (specificando il codice paese della succursale dello Stato membro C, oltre al codice paese dell'internalizzatore di regolamento dello Stato membro A);
- d) una segnalazione riguardante l'attività delle sue succursali nel paese terzo D e nel paese terzo E (specificando il codice del paese filiazione TS, oltre al codice paese dell'internalizzatore regolamento dello Stato membro A).

18. Le autorità competenti degli Stati membri in cui le succursali di entità di paesi terzi internalizzano le istruzioni di regolamento attraverso i propri libri contabili dovrebbero garantire che tali succursali riferiscano a loro le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del CSDR, in segnalazioni consolidate riguardanti l'attività di tali succursali in ciascuno Stato membro.

Di seguito è riportato un esempio.

Un internalizzatore di regolamento stabilito in un paese terzo ha una succursale nello Stato membro A e due succursali nello Stato membro B. Si applica quanto segue.

- a) L'autorità competente dello Stato membro A dovrebbe garantire di ricevere una segnalazione sull'attività di regolamento internalizzato della succursale nello Stato membro A.
- b) L'autorità competente dello Stato membro B dovrebbe assicurarsi di ricevere una segnalazione sull'attività di regolamento internalizzato delle due succursali nello Stato membro B.

5.3 Parametri per la segnalazione dei dati

19. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli internalizzatori di regolamento includano i primi due caratteri degli ISIN (*International Securities Identification Number*) nelle segnalazioni.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, anche il LEI (identificativo della persona giuridica) del CSD emittente dovrebbe essere inserito dall'internalizzatore di regolamento; potenzialmente, si potrebbero includere diversi CSD emittenti in relazione a titoli identificati dagli stessi due caratteri degli ISIN. Il codice paese del CSD emittente non dovrebbe essere inserito dall'internalizzatore di regolamento, in quanto sarà determinato dal sistema informatico CSDR dell'ESMA.

20. Gli internalizzatori di regolamento dovrebbero includere ciascuna distinta istruzione di regolamento internalizzato nei dati aggregati (vale a dire da entrambi i lati).

21. I volumi dovrebbero essere espressi nel numero di istruzioni di regolamento internalizzato.

22. Se durante un trimestre oggetto di una segnalazione, un'istruzione di regolamento internalizzato non viene regolata per diversi giorni dopo la data prevista per il regolamento (ISD), incluso il caso in cui l'istruzione di regolamento sia cancellata, la stessa dovrebbe essere segnalata come «non regolata» prendendo in considerazione

ogni giorno in cui non viene regolata. Dovrebbe essere segnalata come «regolata» se è stata regolata durante il trimestre coperto dalla segnalazione.

Di seguito è riportato un esempio. Se durante il trimestre oggetto della segnalazione un'istruzione di regolamento internalizzato con un valore di 100 EUR non viene regolata per tre giorni, e poi viene regolata, dovrebbe essere segnalata come segue (considerando la segnalazione da entrambi i lati):

Regolata		Non regolata		Totale	
Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)
2	200	6	600	8	800

23. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, (i) il periodo di copertura della prima segnalazione va dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019; e ii) gli internalizzatori di regolamento inviano la prima segnalazione alle autorità competenti entro il 12 luglio 2019.

5.4 Procedura di trasmissione delle segnalazioni di regolamento internalizzato da parte delle autorità competenti all'ESMA, sulla base delle segnalazioni che le autorità competenti ricevono dagli internalizzatori di regolamento

24. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli internalizzatori di regolamento trasmettano i dati in conformità con l'articolo 9 del CSDR in formato XML, conforme a uno schema messaggio XSD ISO 20022 candidato, che sarà pubblicato dall'ESMA e che dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti al momento dell'invio dei dati all'ESMA.
25. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le singole segnalazioni che ricevono dagli internalizzatori di regolamento dopo averle convalidate.
26. A seguito delle verifiche di convalida eseguite dal sistema informatico dedicato dell'ESMA, consistenti ad esempio in regole di convalida della trasmissione dei dati (ad esempio file non corrotto), in regole di convalida del formato dei dati (ad esempio file conforme allo schema XSD ISO-20022) e in regole di convalida del contenuto dei dati (ad esempio la somma del volume regolato e del volume non regolato deve essere uguale al volume totale), le autorità competenti riceveranno un file di feedback che conferma la ricezione o la notifica di errori di convalida.
27. In caso di errori di convalida notificati dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero verificare i dati con gli internalizzatori di regolamento e fornire un feedback all'ESMA. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero inviare nuovamente i dati corretti all'ESMA.

5.5 Procedura per la trasmissione delle segnalazioni sui potenziali rischi derivanti dall'attività di regolamento internalizzato da parte delle autorità competenti all'ESMA

28. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA le informazioni necessarie su qualsiasi rischio potenziale derivante dall'attività di regolamento internalizzato conformemente all'articolo 9 del CSDR, utilizzando un modulo di inserimento all'interno dell'interfaccia web protetta dell'ESMA, che dovrebbe essere compilato manualmente e consentire l'identificazione dell'utente finale.
29. Le autorità competenti dovrebbero fornire un input valido sul rispettivo campo errato, se, al momento della trasmissione dei dati inseriti dall'autorità competente, vengono identificati degli errori.


5.6 Accesso ai dati da parte delle autorità competenti

30. Ciascuna autorità competente dovrebbe essere in grado di accedere ai dati che essa stessa ha trasmesso all'ESMA, nonché ai dati trasmessi da altre autorità competenti che si riferiscono alla sua giurisdizione (la pertinenza dovrebbe essere determinata dal codice paese dell'internalizzatore di regolamento, dal codice paese delle succursali, dal LEI del CSD emittente e dal codice paese, dai primi due caratteri degli ISIN). Tutte le autorità competenti dovrebbero essere in grado di accedere ai dati sui titoli di paesi terzi.

Allegato agli orientamenti - Grafici di scenari ed esempi di segnalazione

Il seguente elenco non è necessariamente esaustivo.

SCENARIO 1. L'internalizzatore di regolamento (IR) ha un conto omnibus presso il CSD, che comprende i titoli di entrambi i clienti A e B. L'IR non invia alcuna istruzione al CSD in relazione alle istruzioni che l'IR ha ricevuto dai suoi clienti.




Esempi di segnalazione⁶ (L'IR segnala tutte le istruzioni di regolamento internalizzato indipendentemente da eventuali compensazioni) - L'IR segnala 4 istruzioni: **200x2** e **70x2**

- 1) Il cliente A consegna 200 titoli al cliente B
- 2) Il cliente B riceve 200 titoli dal cliente A
- 3) Il cliente B consegna 70 titoli al cliente A
- 4) Il cliente A riceve 70 titoli dal cliente B

⁶ Per semplicità, gli esempi riguardano solo la gamba titoli.

SCENARIO 2. L'internalizzatore di regolamento (IR) ha due conti titoli presso il CSD, uno per i titoli del cliente A e uno per i titoli del cliente B. L'IR invia istruzioni al CSD per il regolamento della differenza netta in relazione alle istruzioni che l'IR ha ricevuto dai suoi clienti.



Esempi di segnalazione⁷ (L'IR segnala tutte le istruzioni di regolamento internalizzato indipendentemente da ogni possibile compensazione) - l'IR segnala 4 istruzioni (per la parte che non è stata trasmessa per il regolamento nel CSD): **70x4**


- 1) Il cliente B consegna 70 titoli al cliente A
- 2) Il cliente A riceve 70 titoli dal cliente B
- 3) Il cliente A consegna 70 titoli al cliente B
- 4) Il cliente B riceve 70 titoli dal cliente A

⁷ Per semplicità, gli esempi riguardano solo la gamba titoli.

Spiegazione

- Per quanto riguarda le 4 istruzioni che l'IR deve segnalare:
 - o 2 istruzioni corrispondono al trasferimento di titoli da B ad A mostrato nel grafico.
 - o le restanti 2 istruzioni non sono esplicitamente mostrate nel grafico; sono incluse nel trasferimento di titoli di 200 da A a B.
- In altre parole, il trasferimento di titoli di 200 da A a B è diviso in due:
 - o la prima parte (130) è coperta a livello del CSD e non deve essere segnalata come regolamento internalizzato.
 - o il restante 70 è considerato come un regolamento internalizzato a livello dell'IR, e quindi deve essere segnalato dall'IR (da entrambi i lati).

SCENARIO 3. Un internalizzatore di regolamento (IR 1) ha due conti titoli con un altro internalizzatore di regolamento (IR 2), uno per i titoli del cliente A e uno per i titoli del cliente B. L'IR 1 invia istruzioni all'IR 2 per il regolamento della differenza netta in relazione alle istruzioni che l'IR 1 ha ricevuto dai suoi clienti.



Esempi di segnalazione⁸ (tenendo conto della segnalazione da entrambi i lati):

- IR 1 segnala 4 istruzioni: **70x4**
 - 1) Il cliente A consegna 70 titoli al cliente B
 - 2) Il cliente B riceve 70 titoli dal cliente A
 - 3) Il cliente B consegna 70 titoli al cliente A
 - 4) Il cliente A riceve 70 titoli dal cliente B

⁸ Per semplicità, gli esempi riguardano solo la gamba titoli.

- IR 2 segnala 2 istruzioni: **130x2**
 - 1) Il cliente A consegna 130 titoli al cliente B
 - 2) Il cliente B riceve 130 titoli dal cliente A

Spiegazione

- Per quanto riguarda le 4 istruzioni che l'IR 1 deve segnalare:
 - o 2 istruzioni corrispondono al trasferimento di titoli da B ad A mostrato nel grafico.
 - o le restanti 2 istruzioni non sono esplicitamente mostrate nel grafico; sono incluse nel trasferimento di titoli di 200 da A a B.
- In altre parole, il trasferimento di titoli di 200 da A a B è diviso in due:
 - o la prima parte (130) è coperta al livello dell'IR 2 e dovrà essere segnalata come regolamento internalizzato dall'IR 2 (da entrambi i lati).
 - o il restante 70 è considerato come un regolamento internalizzato a livello dell'IR 1, e quindi deve essere segnalato dall'IR 1 (da entrambi i lati).